N. R.G. 1825/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1825/2022** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1* e [redacted] (C.F. [redacted]*_2*), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted] (*C.F._3*), elettivamente domiciliate presso il difensore avv. [redacted]

ATTORE/I

contro

Controparte_1 [redacted] *[...]* (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted] elettivamente domiciliata in [redacted] presso il difensore avv. [redacted] *Controparte_2* (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted] elettivamente domiciliato in [redacted] il difensore avv. [redacted]

CONVENUTO/I

CAUSA AVENTE AD

OGGETTO: azione introdotta con rito ordinario, tendente ad ottenere risarcimento danno (iure proprio e/o iure hereditatis), derivante da *responsabilità per lesioni e danno biologico patiti e subiti dal congiunto prima del di lui decesso*.

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:

- Per parte attrice, le conclusioni sono state precisate come in note 10 settembre 2025, depositate in pari data e valide per l'udienza svoltasi mediante "trattazione scritta" dell'11 settembre 2025; conclusioni, di fatto coincidenti con quelle rassegnate in atto introduttivo, qui di seguito integralmente trascritte:

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-391

"*... Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,*
1) accertare e dichiarare la responsabilità e/o corresponsabilità della [...] *Controparte_3* *e dell'* *Controparte_4* *, in persona dei propri legali rappresentanti pro tempore, ut supra nella causazione delle sofferenze e dei danni subiti prima dell'evento* [redacted] *Persona_1* [redacted] *e 2) conseguentemente, condannare le odierne convenute, in via parziaria e pro quota secondo quanto indicato in CTU o previo licenziamento di nuova CTU ancora in via parziaria, pro quota o se ritenuto in solido al risarcimento di tutti i danni subiti dalle odierne attrici iure proprio e/o iure hereditatis, derivanti dalle sofferenze, lesioni e danno biologico patiti e subiti dal congiunto prima del di lui decesso ed in particolare consistente nelle lesioni e sofferenze patite dal congiunto prima dell'evento morte e sopra meglio precisate e quantificato complessivamente in Euro 5.857,45 secondo le risultanze della CTU depositata all'esito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c e in applicazione delle tabelle di legge e ripartito secondo quanto sopra indicato o nella diversa somma e secondo la ripartizione eventualmente ritenuta e accertata sulla scorta delle risultanze della CTU licenzianda se ritenuto nell'istruttoria del presente procedimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre al rimborso delle spese tutte sostenute in ATP, oltre agli esborsi tutti spese di CTP e CTU e ogni ulteriore esborso sostenuti en sostenendo sia per la fase di istruttoria preventiva di cui al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. sia in quella attuale. 3) Con vittoria delle spese legali e di assistenza in giudizio sia della fase di accertamento tecnico che dell'attuale....".*

- Per parte convenuta *Controparte_5* *[...]* , le conclusioni sono state precisate come in note 9 settembre 2025, depositate in pari data e valide per l'udienza svoltasi mediante "trattazione scritta" dell'11 settembre 2025; conclusioni qui di seguito integralmente trascritte:

"… *In via preliminare*
Accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Genova per la fase di accertamento tecnico preventivo e, per l'effetto, dichiarare le risultanze del procedimento per ATP RG 6014/2020 Tribunale di Genova non opponibile alla convenuta *Controparte_6* *;*
Condannare le attrici alla rifusione delle spese di lite relative al procedimento per ATP avanti al Tribunale di Genova. Sempre in via preliminare - Accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per assenza della procedura di mediazione obbligatorie e per l'effetto sospendere il giudizio e porre a carico delle attrici l'onere di avviare la procedura di mediazione.
In via principale Respingere le domande attoree perchè infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese di lite.
In via subordinata - Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande principali limitare l'importo del risarcimento alle somme che saranno accertate in corso di causa, con esclusione delle spese legali e peritali della fase di ATP. Con vittoria di spese di lite.
In via istruttoria - Disporre rinnovazione della CTU e/o richiesta di chiarimenti al CTU sui seguenti aspetti:
–chiarisca il CTU se il rischio di infezione della ferita chirurgica sia o meno una delle complicanze riportate in Cardiochirurgia con rischio pari al 5-10% dei casi, e nei soggetti diabetico ed obesi (quale era il sig. Pt_1 *) tale rischio sia aumentato;*
–chiarisca il CTU se la manifestazione clinica dell'infezione circa una settimana dopo il ricovero presso l'Ospedale [redacted] *in modo lieve (15.01.2015 "…Visionate la ferita della sternotomia: minima secrezione sierosa e macerazione dei margini al terzo inferiore…") con indici di flogosi (PCR) addirittura inizialmente in calo (20.01.2015 "...PCR di ieri in calo" sia compatibile con l'infezione presso la* *Controparte_6* *, con particolare riguardo al tempo di incubazione dell'infezione;*
chiarisca il CTU se lo Staphylococcus epidermidis sia o meno un saprofita della cute e la conseguente probabilità – alta o bassa – che tale natura del batterio comporti la natura endogena dell'infezione; in particolar la probabilità che l'infezione sia causata da un germe colonizzatore della cute del paziente, anche alla luce dei protocolli e controlli documentati dalla *Controparte_6* *in merito alle procedure di profilassi. ...".*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-391

- Per parte convenuta Controparte_4 le conclusioni sono state precisate come in note 8 settembre 2025, depositate in pari data e valide per l'udienza svoltasi mediante "trattazione scritta" dell'11 settembre 2025; conclusioni qui di seguito integralmente trascritte:

"…
*1) **In via preliminare e / o di merito** accertare e dichiarare nulla e/o improcedibile e/o inammissibile l'azione esperita dalle odierne attrici nei confronti dell' Controparte_4 , per difetto di legittimazione attiva;*
*2) **In via preliminare di merito e/o nel merito**: accertare e dichiarare la tardività e l'inammissibilità delle nuove domande di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e da perdita di chance formulate da Parte attrice all'interno della propria memoria ex art. 183 comma 6, n. 1 c.p.c., per le ragioni svolte in atti, o comunque rigettarle nel merito, in quanto infondate in fatto e in diritto;*
*3) **In via istruttoria:** dichiarare la nullità e la conseguente inutilizzabilità delle prove per testi de-dotte da controparte e assunte all'udienza del 15/11/2023, per i motivi svolti in atti;*
*4) **Nel merito, in via principale,** respingersi e dichiarare l'infondatezza di ogni avversa domanda formulata - a qualunque titolo - nei confronti della Controparte_4 , in quanto infondata, in fatto e in diritto, per mancato assolvimento dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi e, comunque, per difetto del nesso di causa e assenza degli inadempimenti prospettati, attesa l'adeguatezza e la correttezza dell'assistenza e delle cure prestate in favore del Sig. Persona_1 ; per l'effetto, dichiarare l'infondatezza di qualunque domanda risarcitoria a qualsiasi titolo formulata nei confronti della Struttura sanitaria evocata in giudizio, non essendo le lesioni, i danni e i pregiudizi lamentati dalle odierne attrici – in qualità di eredi del Sig. Persona_1 – in alcun modo imputabili o riferibili alle prestazioni espletate dai Sanitari in forze presso l' Controparte_4 [...] ; 5) Nel merito, in via subordinata:*
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate da Parti attrici, limitare il quantum del risarcimento in relazione all'effettivo danno cagionato al Sig. Persona_1 , così come verrà accertato e provato in corso di causa, a seguito delle prestazioni professionali rese e per tutte le ragioni espresse in narrativa;
- previo accertamento circa l'efficienza causale delle condotte riferibili a ciascuna delle Strutture sanitarie convenute, nonché previa graduazione delle rispettive colpe, ritenere le con-dotte riferibili a ciascuna delle Strutture convenute distinte e scindibili e accertare la responsabilità a carico di ciascuna di esse, limitando la condanna nei confronti dell' Controparte_4 al solo eventuale danno provocato dal segmento causale che ha visto la partecipazione dei propri Sanitari, con esclusione di ogni solidarietà passiva e con eventuale conseguente condanna pro quota. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese generali e oneri di legge, da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario. …".

Svolgimento del procedimento in forma riassuntiva

Con citazione datata 1° agosto 2022 e ritualmente notificata, le sigg. Parte_1 **e** [...] Parte_2 **,** agendo sia *iure proprio sia iure hereditatis* e con il patrocinio dell'Avv. [redacted] e dell'Avv. [redacted] convenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale: Controparte_3 Controparte_5 [...] (in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*) e [...] Controparte_4 (in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore) per vedere accolte nei confronti delle stesse convenute le sopra riportate conclusioni.

La causa veniva iscritta a Ruolo ed assegnata allo scrivente in data 7 agosto 2022; in data 16 novembre 2022, si costituivano entrambe le predette convenute:

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-391

a) *Controparte_1* pel tramite dell'avv. [redacted] chiedeva il rigetto delle domande attoree, preliminarmente, sostenendo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Genova (Autorità innanzi alla quale veniva svolta ATP RG 6014/2020 e l'improcedibilità per mancato espletamento della procedura di mediazione e – nel merito – sostenendone l'infondatezza (con proposizione altresì di domanda subordinata);

b) *Controparte_4* **,** pel tramite dell'avv. [redacted] anch'essa chiedeva il rigetto delle domande attoree, preliminarmente, per nullità e/o improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione esperita nei confronti dell' *Controparte_4* (per difetto di legittimazione attiva) e per tardività e inammissibilità delle nuove domande di risarcimento formulate da Parte attrice all'interno della memoria ex art. 183 comma 6, n. 1 c.p.c., e comunque – nel merito – per assenza i responsabilità del personale della stessa *Cont* (anche in questo caso con proposizione di domanda in via subordinata).

Svoltasi effettivamente la prima udienza in data 13 febbraio 2023, all'esito della quale venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma, venivano accolte le istanze istruttorie delle parti nei limiti del provvedimento emesso immediatamente a seguito dell'udienza del 20 giugno 2023 (sostituita / svolta mediante trattazione scritta).

Alla successiva udienza del 15 novembre 2023 venivano assunte le prove testimoniali ed all'esito lo scrivente assumeva la causa a riserva sulle ulteriori istanze (istruttorie e non) delle parti.

Con successivo provvedimento del 16 novembre 2023, veniva disposta acquisizione del fascicolo ATP RG 6014/2020 Tribunale di Genova; a seguito udienza 18 febbraio 2025 (inizialmente fissata al 23 gennaio 2025 e poi differita) e alla luce delle osservazioni ed istanze delle parti (alle quali lo scrivente garantiva il diritto di difesa, con deposito / verbalizzazione di ogni osservazione / eccezione), la causa, con provvedimento in data 20 febbraio 2025 (che si richiama per quanto ivi disposto e per quanto ivi premesso e "motivato"), veniva rinviata per precisazione delle conclusioni al 19 giugno 2025. Dopo rimessione in termini su istanza dell'avv. [redacted] l'udienza di precisazione delle conclusioni, si celebrava a mezzo di "trattazione scritta" in data 11 settembre 2025, ove la stessa causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art 190 c.p.c.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Considerati pacifici e documentali alcuni presupposti fattuali, come – tra il resto - i vari ricoveri e gli interventi di cui in citazione, in quanto – di per sé – non contestati e, soprattutto, risultanti da

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-391

cartelle cliniche, come – quindi – il rapporto, sostanzialmente contrattuale, medico-paziente tra il sig. *Persona_1* e le odierne parti convenute, come anche il decesso dello stesso sig. *Per_1* .

Senza dilungarsi ulteriormente su altri aspetti, la causa – almeno sotto un profilo di merito e con riserva di valutare più avanti le singole posizioni delle parti – verte sostanzialmente sull'accertamento o meno di una responsabilità delle odierne convenute.

Accertamento che non può che partire da una valutazione della relazione di CTU (e le conclusioni cui la Consulenza stessa è giunta); CTU resa all'esito del più volte menzionato ATP nanti al Trib di GENOVA e comunque acquisita agli atti.

Prima di procedere alla predetta valutazione, occorre ribadire che lo scrivente ha già mostrato di preliminarmente tenere conto, sia delle considerazioni / contestazioni di parte attrice strettamente in merito alle risultanze di CTU, sia della eccezione di *inutilizzabilità* svolta dalla convenuta *[...] Controparte_1* , comunque mettendo le parti nelle condizioni di svolgere argomentazioni e di chiedere chiarimenti; all'esito di ciò e delle relative facoltà concesse alle parti, è stato emesso il provvedimento in data 14 giugno 2024, le cui considerazioni non possono che essere confermate e, per comodità di chi legge, qui di seguito riportate:

"*… in merito alla richiesta del procuratore degli attori, di disporre nuova CTU da parte dello scrivente giudice: a) ritiene la relazione di CTU depositata agli atti esaustiva e approfondita; b) ritiene non adeguatamente chiari e concretamente sintetizzati i motivi di censura (a prescindere dall'esito che si può ritenere "soddisfacente" o meno…) che dovrebbero portare ad una, peraltro sicuramente antieconomica, nuova CTU c) ritiene comunque opportuno – per non precludere il diritto di difesa - consentire alle parti poter ottenere adeguati chiarimenti in udienza ed in contraddittorio;*

- in merito, invece, alla richiesta, questa svolta dal procuratore della parte convenuta [...] Controparte_1 - Controparte_1 tesa alla rinnovazione CTU per inutilizzabilità della CTU ora agli atti, in quanto espletata innanzi a Giudice incompetente (eccezione non condivisa dal procuratore dell'altra parte convenuta e non condivisibile dal procuratore degli attori, se non altro, per avere egli stesso presentato il ricorso per ATP innanzi al Tribunale di GENOVA): a) innanzitutto rileva che, tra il resto, dal verbale di udienza redatto dal Giudice designato dal Tribunale di GENOVA pare desumersi che lo stesso avesse, seppure in rettifica di precedente verbale, esaminato l'atto costitutivo e le note nell'interesse della predetta SPA convenuta e avesse comunque ritenuto di disporre ugualmente l'accertamento giudiziale richiesto (letteralmente: "… vista l'istanza depositate in data 16 ottobre 2020 dagli avv.ti [redacted] ed [redacted] nell'interesse della Controparte_5 [...] – rilevato che in tale istanza i predetti difensori hanno evidenziato che nelle precedenti note del

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-391

13 ottobre avevano richiamato interamente l'atto di costituzione, all'interno del quale era contenuta la tempestiva nomina dei consulenti di parte dott. Per_2 *e dott.* Per_3 *chiedendo pertanto di "correggere l'errore materiale del verbale 15/10/2020 dando atto dell'avvenuta nomina dei consulenti di parte resistente* Controparte_5 *" P.Q.M. Da atto della nomina, quali consulenti del* CP_5 *di* CP_5 *del dott.* Per_2 *e dott.* Per_3 *evidenziando in ogni caso come scopo delle note scritte fosse – così come precisato nel decreto in data 29 luglio 2020 – quello di consentire alle parti di "procedere alla nomina dei consulenti di parte (medico legale e/o specialista con indicazione dei recapiti telefonici, mail e dell'indirizzo dello studio) o manifestare l'intenzione di riservarsi su tale nomina fino all'inizio delle operazioni peritali" e non già – come avvenuto nel caso di specie – quello di insistere "per l'accoglimento delle eccezioni sollevate in atti" e richiamarsi "interamente al proprio atto di costituzione", essendo comunque esistente la possibilità per ogni parte costituita di nominare e/o sostituire i propri C.T.P. fino alla data di inizio delle operazioni peritali che, nel caso de quo, è stata fissata il 19 novembre 2020. ...); b) in secondo luogo, non risulta nella competenza dello scrivente eventualmente censurare detta decisione da parte del Tribunale di GENOVA di evidentemente ritenersi competente; c) in terzo luogo, risulta comunque rispettato il contraddittorio (ove, peraltro, la difesa della convenuta* CP_5 *ha provveduto a nominare propri CTP…); d) infine valgano anche per parte convenuta* Controparte_5 *le considerazioni sulla possibilità di convocare a chiarimenti il CTU o il collegio peritale autore della relazione agli atti e depositata all'esito del predetto ATP.*

- In merito alla posizione assunta dal procuratore di Controparte_4 *, si rileva che lo stesso ha precisato in udienza di non avere eccepito nulla in punto incompetenza del giudice innanzi al quale si è svolto ATP e si evidenzia come lo stesso si sia opposto a che lo scrivente disponesse nuova CTU. ..."*

Pertanto, lo scrivente ha già ritenuto di per sé utilizzabile la CTU redatta all'esito dell'ATP Trib. Genova RG 6014/2020, ma aveva comunque concesso termine alle parti per proporre richieste di chiarimento (fissando all'uopo pure udienza…). All'esito di ciò, emergeva quanto segue:

Premesso innanzitutto che, nel provvedimento in data 18 novembre 2024, lo scrivente aveva concesso alle parti:

termine sino a 20 gg prima della predetta udienza per il deposito di ***brevi e analitiche note nelle*** *quali le parti possano proporre concise domande di chiarimento / integrazione al predetto collegio peritale. Precisato che lo spirito di simile provvedimento mirava – evidentemente – a delimitare e sintetizzare al massimo le eventuali richieste di chiarimento ai CC.TT.UU.*

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-391

Considerato che la sola difesa di parte convenuta Controparte_4 *si è avvalsa di simile facoltà, ma proponendo richieste di chiarimento solo in via subordinata, ossia solo nel caso in cui lo stesso Collegio Peritale fosse stato effettivamente chiamato a rispondere alle richieste di parte attrice e dell'altra convenuta* Controparte_5 .

Considerato che – effettivamente e come rilevato dal Prof. Per_4 *– non risultano, in sede di ATP, specifiche e tempestive osservazioni da parte del* Parte_3 *o di suo CTP.*

Preso atto che parte attrice, di fatto, non proponeva richiesta di chiarimenti, né in memoria e comunque neppure in udienza;

ad abundantiam, non appare privo di pregio il richiamo operato dalla difesa della CP_4 [...] *, laddove evidenzia quanto affermato dalla giurisprudenza di Legittimità (Cass.,*

Sez. Un. Civ., 1° febbraio 2022, n. 3086; Cass., Sez. III Civ., 6 dicembre 2019, n. 31886), secondo la quale dovrà essere espunto dalle indagini peritali integrative e dalla chiamata a chiarimenti ogni riferimento a temi, questioni, profili di censura e voci di danno non espressamente e tempestivamente dedotti, contestati, eccepiti e/o allegati dalle controparti. … "

Riaffermata e motivata, quindi, l'utilizzabilità della CTU agli atti, riconfermata l'esaustività e chiarezza delle risultane della stessa (… e – come detto - comunque garantito il diritto di difesa delle parti in merito alla richiesta di chiarimenti), la stessa CTU appare sicuramente "centrale" ai fini del decidere. Infatti, in un caso come quello *de quo*, è chiara l'importanza che riveste la CTU, tra gli elementi che compongono il quadro probatorio, per stabilire l'effettiva sussistenza o meno di responsabilità e poi anche, nel caso di accertamento della stessa responsabilità, ai fini della quantificazione del danno.

Noto è che la consulenza tecnica *può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, quando si risolva in uno strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo con il ricorso a determinate cognizioni tecniche* (vedi in tal senso Corte di Cassazione n° 3710 / 2003) e percepibili con l'ausilio di specifiche strumentazioni tecniche (vedi in tal senso Corte di Cassazione n° 4743 / 2007). *Parimenti si osservi che la CTU, pur non rappresentando un mezzo di prova,* ***è comunque un mezzo istruttorio****, ed è resa necessaria (in quanto fonte oggetto di prova) laddove occorra accertare fatti rilevabili solo attraverso specifiche competenze e strumenti tecniche senza che ciò incida sulla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti (art. 2697 c.c.). Difatti, la CTU non ha solamente una funzione valutativa (o quantificativa) di quanto già acquisito al processo, ma anche di precipuo strumento asseverativo dei fatti allegati dalle parti. (Vedi, in tal senso, Corte di Cassazione n. 17685/2016).*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-391

Ed allora appare doveroso evidenziarle le conclusioni cui sono pervenuti i CCTTUU **prof.** *Persona_5* **, prof.** *Persona_6* **e prof.** *Persona_7* **.**

In estrema sintesi, per quanto concerne il primo ricovero del Sig. *Pt_1* presso l'Ospedale [redacted] di *CP_4* non paiono emergere responsabilità; successivamente, in relazione al ricovero del Paziente presso la *Controparte_5* di *CP_1* e in relazione all'intervento cardiochirurgico espletato in data 31 dicembre 2014, è stato ravvisato "*un primo elemento censurabile: prima dell'intervento, infatti, era eseguita un'antibiotico-profilassi con CP_7 , farmaco appartenente alla classe dei fluorochinoloni. Le Linee Guida dell'antibiotico-profilassi peri-operatoria negli adulti riportano come in caso di chirurgia cardiaca (bypass aorto-coronarico) sia necessario somministrare una cefalosporina di 1° generazione (cefazolina 2 grammi) oppure una cefalosporina di 2° generazione (cefuroxima 2 grammi)13. Un'antibioticoprofilassi errata in sede di intervento, infatti, aumenta il rischio di incorrere in infezioni del sito chirurgico; si ritiene, quindi, che la profilassi antibiotica inserita non sia stata aderente alle Linee Gui-da e abbia determinato, di conseguenza, un aumento delle probabilità del verificarsi di un'infezione del sito chirurgico*"; per quanto attiene invece il successivo ricovero del Paziente presso l'Ospedale [redacted] di *CP_4* quello a far data dal 9/1/2015, è emerso che, a fronte delle risultanze dei tamponi eseguiti sulla ferita chirurgica in data 17/1/2015 e 20/1/2015, i Sanitari avrebbero erroneamente impostato la terapia antibiotica.

Se queste sono le premesse sintetizzate dallo scrivente, più strettamente in relazione alla valutazione medico legale del danno, i CTU hanno riconosciuto una invalidità temporanea "... *assoluta, nella misura di giorni 50 (periodo relativo ai ricoveri ospedalieri necessari per l'esecuzione dell'intervento di revisione della ferita sternale, con successivo periodo di riabilitazione cardiologica interrotta per l'insorgenza dell'infezione, e per l'esecuzione dell'intervento di revisione sternale per la diastasi dei monconi), da ripartire in quota parte tra le due strutture nella misura di 35 giorni di inabilità temporanea assoluta alla Controparte_5 di CP_1 e nella misura di 15 giorni di inabilità assoluta al [redacted] di Aosta";* e al 75% "*a carico unicamente della Controparte_5 di CP_1 ... di giorni 30 (relativo ai periodi di convalescenza post-operatoria successivi agli interventi chirurgici), un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30 e un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 40 (relativo ai periodi di ripresa funzionale progressiva fino alla stabilizzazione dei postumi)*"; infine, il predetto Collegio peritale riconosceva un danno biologico permanente nella misura del 4%, attribuito "*in quota parte sia alla Controparte_5 di Novara (3/4) sia al* [redacted] *di Aosta (1/4)*".

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-391

Oltre alla predetta CTU, oltre alla copiosa documentazione rispettivamente offerta in comunicazione dalle parti (da doc. 1 a doc. 9, per parte attrice, da doc. 1 a doc. 7, per parte convenuta *Controparte_5* e, da doc. 1 a doc. 5, per parte convenuta *CP_4* *CP_4* , il panorama probatorio a disposizione dello scrivente è completato dalle risultanze istruttorie per prova orale, che comunque – sia per comodità di scrive che di chi legge – vengono per completezza qui di seguito riportate nella loro originaria verbalizzazione.

La teste *Testimone_1* , a prova diretta, sui capitoli di prova dedotti da parte attrice, così come ammessi, così rispondeva:

1) All'epoca dei fatti la Sig.ra *Pt_2* *ed il Sig.* *Persona_1* *erano conviventi; si lo confermo.*

2) La Sig.ra *Parte_1* *si recava in visita presso i genitori con cadenza settimanale e plurisettimanale; qualche volta c'ero anch'io, non posso dire se la cadenza fosse effettivamente settimanale.*

3) Era consuetudine per le attrici trascorrere le festività e le ricorrenze in famiglia e quindi condividere le stesse con il Sig. *Persona_1* *in ambiente familiare; nelle feste di Natale anche prima dell'anno 2014 / 2015 passavamo dette festività in casa dei sigg.* *Parte_4* *chi c'era?: in quegli anni lì c'erano anche i miei genitori. Si trattava di una nomale festività come nella maggior parte delle famiglie italiane.*

4) Era consuetudine per la Sig.ra *Pt_1* *trascorrere anche le domeniche con i genitori ed organizzare pranzi in famiglia presso l'abitazione degli uni o dell'altra; qualche volta, nell'ordine di 2 – 3 volte all'anno, c'ero anch'io. Altro non posso dire.*

9) il Sig. *Persona_1* *festeggiava i compleanni suoi della moglie e della figlia in famiglia con le odierne attrici; non ero presente, ho solo sentito che lo facevano.*

A riforma del provvedimento istruttorio già emesso, elimina il capitolo di prova n° 10 in quanto evidentemente valutativo (peraltro già dal testo del provvedimento, si potrebbe desumere la sua mancata ammissione). ADR in qualche compleanno, una volta poteva essere del sig. *Per_1* *, altre della sig.ra* *Pt_2* *, c'ero anch'io, ma poche.*

La teste *Tes_2* , sempre a prova diretta, sui capitoli di prova dedotti da parte attrice / ricorrenti, così come ammessi, così rispondeva:

1) All'epoca dei fatti (2014 / 2015) la Sig.ra *Pt_2* *ed il Sig.* *Persona_1* *erano conviventi; si lo confermo lo sono sempre stati.*

2) La Sig.ra *Parte_1* *si recava in visita presso i genitori con cadenza settimanale e plurisettimanale; io ci andavo circa 1 volta ogni due mesi; le volte che ci andavo c'era anche la sig.ra*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-391

Parte_1, *anche perché quando andavo lo facevo per incontrare tutti. ADR ribadisco che ogni volta che andavo c'era l'attrice* *Parte_1*.

3) Era consuetudine per le attrici trascorrere le festività (Natale) e le ricorrenze in famiglia e quindi condividere le stesse con il Sig. *Persona_1* *in ambiente familiare; io ci andavo dai sigg.* *Parte_5*, *c'ero io, mia sorella coi rispettivi mariti, i padroni di casa e degli amici.*

4) Era consuetudine per la Sig.ra *Pt_1* *trascorrere anche le domeniche con i genitori ed organizzare pranzi in famiglia presso l'abitazione degli uni o dell'altra; posso confermarlo in occasioni di ricorrenze in cui c'ero anch'io.*

9) il Sig. *Persona_1* *festeggiava i compleanni suoi della moglie e della figlia in famiglia con le odierne attrici; posso confermare che le ricorrenze di cui al capo precedente possono essere intese proprio detti compleanni. Io c'ero sempre nei compleanni e ciò oltre ad altre volte in cui come ho riferito andavo dai sigg.* *Per_1* – *Pt_2*.

Effettivamente, trattasi di testimonianze, probabilmente non così "decisive" ed evidentemente ammesse per non precludere in alcun modo il diritto di difesa, ma che in qualche modo possono apportare un qual certo supporto e una qual certa conferma alle domande attoree.

Superate peraltro le ulteriori difese svolte dalle convenute (e ciò anche alla luce dei provvedimenti in corso di causa emessi dallo scrivente e, in gran parte, sopra riportati); in particolare, è appena il caso di accennare all'eccezione svolta dalla convenuta *Controparte_4* sostanzialmente, su un preteso difetto di legittimazione attiva delle attrici: sul punto, lo scrivente non può che accogliere l'osservazione di parte attrice, laddove evidenzia che l'azione è stata fin dall'inizio svolta, in via alternativa, *iure proprio o iure hereditatis,* e che – sotto quest'ultimo aspetto – non può esservi dubbio (alla luce delle risultanze documentali) della qualità di eredi di *Persona_1* da parte delle odierne attrici. Il ragionamento, prima ancora che giuridico, di logica e giustizia, che avalla la legittimazione delle sig.re *Parte_1* **e** *Parte_2* è il seguente: se è vero, come è vero, che vi è un'accertata responsabilità in via parziaria delle convenute e per cui il sig. *Persona_1* avrebbe dovuto percepire un risarcimento, esso sarebbe entrato nel patrimonio dello stesso, con incremento patrimoniale e conseguente accrescimento dell'asse ereditario per i chiamati all'eredità, ossia per le sigg. *Parte_1* **e** *Parte_2*, che – fin dall'atto introduttivo – hanno fatto intendere di agire *iure hereditatis* e, a conferma di ciò, hanno depositato, comunque nei termini istruttori (ex art. 183 6° comma CPC *ante riforma*), prova della qualifica di eredi rivestita dalle stesse.

Non resta ora che svolgere alcune considerazioni in punto *quantum debeatur.* Anche a tal fine, decisive sono le risultanze e le conclusioni cui è giunta la sopra menzionata CTU (che – superate le

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-391

"critiche" ed "eccezioni" delle parti, ha sicuramente un pregio: il collegio peritale è stato estremamente chiaro, non solo nell'accertare le responsabilità, ma anche nel quantificare il danno e ripartirle con un altrettanto chiaro criterio).

Alla luce delle stesse, il prospetto proposto da parte attrice appare effettivamente ancorato alle conclusioni del collegio peritale, appare supportato da criteri e tabelle vigenti ed applicabili, appare corretto sotto il profilo dei meri calcoli ed appare anche non adeguatamente di per sé contestato (… a tal fine, non pare certo sufficiente contestare una richiesta avversa sotto il profilo della sua quantificazione, ma è necessario confutarla proponendo un'altrettanto analitico prospetto).

Allo stesso prospetto (contenuto in atti conclusivi di parte attrice) si fa, per il resto e nel dettaglio, rimando.

Altrettanto corretta, sotto il profilo dei presupposti e della quantificazione, è la domanda relativa alla refusione delle spese di CTU e di CTP sostenute nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis come di seguito specificate: CTU Euro 7.970,31= (2.177,68 x 3 + Iva 22%) come da liquidazione giudiziale (doc. 6 di parte attrice) e CTP Euro 3.640,00=, come da allegata documentazione contabile (doc. 7 di parte attrice).

Valutate come non meritevoli di accoglimento e comunque rigettate le altre difese rispettivamente svolte dalle convenute, inevitabile è l'accoglimento integrale delle domande attoree.

Per quel che concerne le spese di lite di questo procedimento, esse vengono comunque allocate secondo il noto principio di soccombenza (tenuto anche conto del fatto che parte convenuta e la terza chiamata, anche in virtù delle risultanze dell'ATP, ma anche per le ripetute sollecitazioni dello scrivente, avrebbero dovuto seriamente considerare ipotesi transattive) e liquidate ai sensi dei criteri parametrici oggi vigenti; non solo in considerazione del valore della presente causa (che per la verità si colloca, in riferimento al *petitum* ma anche del *decisum*, più vicina al minimo dello scaglione tra 5.200,00= e 26.000,00= euro, piuttosto che al massimo), ma altresì dell'attività processuale resasi necessaria (anch'essa mediamente ponderosa: istruttoria orale, eccezioni e richieste di concessioni termini – poi disattesi – per chiarimenti… anziché valutare, anche alla luce del *petitum*, ipotesi conciliative…), la liquidazione verrà effettuata applicando valori medi del suddetto scaglione parametrico di riferimento (peraltro, nella stessa misura ipotizzata dal convenuto), ovverosia in complessivi euro 5.077,00= (Fase di studio della controversia: € 919,00= + Fase introduttiva del giudizio € 777,00= + Fase istruttoria e/o trattazione € 1.680,00 + Fase decisionale €

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-391

1.701,00=), euro 264,00= (somma coincidente con il CUIR + marca e ritenendo svoltesi a mezzo pec le notifiche), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute; a ciò, come legittimamente richiesto da parte attrice, andranno riconosciute le spese di CTU e di CTP sostenute nel giudizio di *Accertamento Tecnico Preventivo* ex art. 696 *bis* CPC, correttamente specificate e documentate in Euro 7.970,31= (2.177,68 x 3 + Iva 22%), come da liquidazione giudiziale, per il CTU ed Euro 3.640,00=, per il CTP di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento delle domande di parte attrice ed ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:

- NEL MERITO, in accoglimento delle domande di parte attrice, ACCERTA E DICHIARA la responsabilità della *Controparte_3* *[...]* nella misura di 3/4, e la responsabilità residuale di 1/4 dell *Controparte_4*, in persona dei propri legali rappresentanti *pro tempore*, nella causazione dei danni subiti prima dell'evento [redacted] *Persona_1* [redacted] e [redacted]; conseguentemente e per l'effetto, CONDANNA le predette odierne parti convenute, in via parziaria e *pro quota* di *[...]* *Controparte_8* *[...]* di *Controparte_9* (ciò secondo quanto già indicato in CTU resa agli atti del procedimento di ATP meglio individuato nella sopra svolta parte "motiva") a versare alle sigg. *Parte_1* **e** *Parte_2* (quali eredi del sig. *Persona_1*) la somma complessiva di **€ 5.857,45=** (a titolo risarcimento dei danni subiti in allora dal sig. *Persona_1* e derivanti dalle sofferenze, lesioni e danno biologico patiti e subiti dallo stesso congiunto delle odierne attrici prima del di lui decesso ed in particolare consistente nelle lesioni e sofferenze patite dal congiunto prima dell'evento morte secondo le risultanze della CTU);
- CONDANNA, sempre in via parziaria, le stesse parti convenute (e sempre nella stessa misura di ¾, per *Controparte_3* *[...]* e, di ¼, per *Controparte_4* *[...]*) alla refusione delle spese legali di questo giudizio in favore di parte attrice e liquidate complessivamente in euro 5.077,00= (Fase di studio della controversia: € 919,00= +

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-391

Fase introduttiva del giudizio € 777,00= + Fase istruttoria e/o trattazione € 1.680,00 + Fase decisionale € 1.701,00=), oltre euro 264,00= per esposti / anticipazioni, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute; nonchè (sempre nella predetta misura parziaria per quanto riguarda la condanna delle due parti convenute) alle spese di CTU e di CTP sostenute nel giudizio di *Accertamento Tecnico Preventivo* ex art. 696 *bis* CPC, correttamente specificate e documentate in Euro 7.970,31= (2.177,68 x 3 + Iva 22%), come da liquidazione giudiziale per il CTU, ed Euro 3.640,00= per il CTP di parte attrice. Oltre ad interessi legali e rivalutazione, dalla domanda al saldo.

Novara, 2 apr. 26

Il Giudice

Dott. Giuseppe Siciliano

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-391